

## Un'osservazione sull'art. 727 c.p. a margine di una condivisibile decisione della Corte regolatrice

Cass. Sez. III Pen. 19 marzo 2021, n. 10758 - Ramacci, pres.; Corbetta, est.; Seccia, P.M. (conf.) - A., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Siena 15 gennaio 2020*)

**Animali - Applicazione di un collare predisposto alla trasmissione di scosse elettriche ad un cane utilizzato per l'attività venatoria - Maltrattamento - Esclusione.**

*L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. La condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi «gravi sofferenze»: evento del reato, da intendersi nell'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità (nella specie, la Corte ha cassato la decisione che aveva ritenuto sussistente il reato unicamente in base al fatto che il cane indossasse il collare elettrico, senza verificare che, tramite il suo concreto utilizzo, fossero state cagionate all'animale «gravi sofferenze»).*

(*Omissis*)

### FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Siena condannava A. alla pena di 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 727 c.p., comma 2, a lui ascritto perché, avendogli applicato un collare predisposto alla trasmissione di scosse elettriche, deteneva il proprio cane di razza inglese, che utilizzava per l'attività venatoria, in una condizione produttiva di gravi sofferenze.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'osservanza di principi di legalità e di determinatezza. Assume il ricorrente che la condotta sarebbe genericamente descritta dalla fattispecie incriminatrice, ciò che integra la violazione dell'art. 25 Cost. Aggiunge il ricorrente che la condotta contestata, ossia l'utilizzo di un collare elettrico, non sarebbe inquadrabile in una normativa chiara e precisa, stante la successione di tre ordinanze ministeriali che hanno stabilito il divieto dell'utilizzo di tale collare, facendo riferimento ai casi di abuso dello strumento, ordinanza che il T.A.R. del Lazio ha annullato; il ricorrente, pertanto, non sarebbe stato in grado di conoscere con certezza e sufficiente precisione il contenuto del divieto penalmente sanzionato.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe inadeguata, in quanto il cane non ha riportato alcun segno di lesione sul collo e godeva di ottima salute; sotto altro profilo, il modello di collare rinvenuto sull'animale può essere utilizzato anche per emissione di solo impulsi sonori e per la localizzazione dell'animale medesimo, sicché, in mancanza dell'accertamento di un pregiudizio concreto per il cane, difetterebbe l'elemento oggettivo del reato, che non può essere integrato dalla mera applicazione del collare sull'animale.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alle risultanze probatorie. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto funzionanti gli elettrodi del collare nonostante gli agenti non abbiano compiuto una verifica in tal senso, anche considerando che l'imputato non è stato trovato in possesso del telecomando, in grado di azionare gli elettrodi.

2.4. Con il quarto motivo si invoca l'applicabilità d'ufficio dell'art. 131 *bis* c.p., sussistendo i presupposti fattuali integranti la causa di non punibilità.

### DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, ciò che ha carattere assorbente.

2. L'art. 727 c.p., comma 2, punisce, come ipotesi contravvenzionale, «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

La norma è stata costantemente interpretata da questa Sezione nel senso che l'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (Sez. III, sentenza n. 21932 del 11 febbraio 2016, rv. 267.345; Sez. III, 11 febbraio 2016, Bastianini, rv. 267.345; Sez. III, 20 giugno

2013, Tonolli, rv. 257.685; Sez. III, 24 gennaio 2007, Sarto, rv. 236.335).

3. Va peraltro osservato che la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi «gravi sofferenze»: evento del reato, da intendersi nell'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità.

4. Nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, i carabinieri forestali verificarono che l'imputato stava utilizzando il proprio cane per l'attività venatoria, il quale indossava due collari: uno per il richiamo acustico e uno munito di due elettrodi in grado di dare piccole scosse a distanza grazie a un telecomando, che, nella specie, non venne rinvenuto.

A seguito di visita veterinaria, il cane fu trovato in buone condizioni di salute e senza segni cutanei all'altezza del collo, né furono accertate problematiche di udito cagionate, in ipotesi, dagli impulsi sonori.

5. Orbene, la motivazione è errata laddove ha ravvisato la sussistenza del reato unicamente dal fatto che il cane indossasse il collare elettrico, senza verificare che, tramite il suo concreto utilizzo, siano state cagionate all'animale «gravi sofferenze».

6. Seguendo l'interpretazione del Tribunale, infatti, si trasforma il reato di cui all'art. 727 c.p., comma 2, da fattispecie di evento a fattispecie di mera condotta, ciò che confligge con il chiaro dettato normativo, che richiede, per l'integrazione del fatto, l'insorgere di gravi sofferenze nell'animale.

Nella vicenda in esame, non solo tale accertamento è totalmente mancato, anche considerando che il telecomando con cui azionare a distanza il collare non è stato trovato nella disponibilità dell'imputato, ma emerge un elemento di segno opposto, stante l'accertata assenza sia di cicatrici sul collo del cane, sia di problematiche dell'udito: elementi che, ove presenti, sarebbero stati indicativi non solo del concreto utilizzo del collare, ma anche, e soprattutto, delle gravi sofferenze patite dall'animale quale conseguenza di quell'utilizzo.

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

*(Omissis)*

## Un'osservazione sull'art. 727 c.p. a margine di una condivisibile decisione della Corte regolatrice

1. - *La vicenda processuale.* La decisione in epigrafe apporta un contributo di chiarezza sul piano dell'individuazione degli elementi qualificanti la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., con particolare riferimento al bene giuridico tutelato.

Più specificamente, a venire in rilievo sono le locuzioni: «condizioni incompatibili con la loro natura», e «produttive di gravi sofferenze» che connotano il tipo contravvenzionale dell'«abbandono di animali».

La Corte di legittimità, in linea con precedenti arresti, ha affermato, in primo luogo, che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 727 c.p. è insufficiente richiamare il fatto che l'animale (nella specie un cane di razza inglese utilizzato per l'attività venatoria) indossasse «il collare elettrico, senza verificare che, tramite il suo concreto utilizzo, siano state cagionate all'animale “gravi sofferenze”». In proposito, la Corte si conforma non solo ai precedenti giurisprudenziali ma anche alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia<sup>1</sup> e, ancora, all'ordinanza del 2005 del Ministro della sanità<sup>2</sup> secondo cui l'utilizzo di collare elettronico, produttivo di scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale<sup>3</sup>.

La prassi distingue tra collare antiabbaio e collare per addestramento; l'uso del primo configura il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544 *ter* c.p. (atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali<sup>4</sup>), mentre l'impiego del secondo (producendo scosse o altri impulsi elettrici trasmessi all'animale tramite comando a distanza), integra la contravvenzione dell'art. 727 c.p. concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psico-fisica dell'animale. Si tratta in sostanza di un addestramento basato unicamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psico-fisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche, per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati, produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività<sup>5</sup>.

La differenza, secondo altra giurisprudenza, va colta nel fatto che con il delitto di cui all'art. 544 *ter* c.p. si punisce chi dolosamente «con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche

<sup>1</sup> Si v. la legge n. 201/2010 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.* L'art. 7 della Convenzione afferma: «Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili».

<sup>2</sup> Ordinanza del Ministero della salute 5 luglio 2005 *Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani* (in [https://archive.izsler.it/izs\\_bs/allegati/2250/Collari\\_Cani\\_REV\\_finale\\_13\\_06\\_2019.pdf](https://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/Collari_Cani_REV_finale_13_06_2019.pdf)) che reca: «Art. 1.1. - L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, comma 2, del codice penale, così come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189».

<sup>3</sup> Cass. Sez. III Pen. 25 maggio 2016, n. 21932, Bastianini, rv. 267.345.

<sup>4</sup> Cass. Sez. III Pen. 13 aprile 2007, n. 15061, Sarto, rv. 236.335, in questa Riv., 2008, 635, con nota di P. MAZZA, *Uso di collare antiabbaio ed incrudelimento senza necessità nei confronti di cani.*

<sup>5</sup> Cass. Sez. III Pen. 17 settembre 2013, n. 38034, Tonolli, rv. 257.685

etologiche», invece, con la contravvenzione dell'art. 727 c.p. (ricostruita come reato permanente) si sanziona, invece, chiunque «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». Pertanto, deve essere inquadrata come contravvenzione e non come reato di maltrattamenti verso animali (arti. 544 *ter* c.p.) la condotta del proprietario che adoperi collari elettrici a distanza al fine di addestrare i cani. Non si può parlare, in tali casi, di lesioni o sevizie all'animale, ma di «semplice sofferenza», in quanto le scosse hanno durata molto limitata<sup>6</sup>.

La Corte – nella decisione in commento – rileva l'errore in cui è incorso il giudice di merito in quanto è stato omesso l'accertamento delle gravi sofferenze inflitte all'animale; circostanza confermata dal fatto che il telecomando con cui azionare a distanza il collare non è stato trovato nella disponibilità dell'imputato. Inoltre, l'accertata assenza sia di cicatrici sul collo del cane, sia di problematiche relative all'udito (elementi che, ove presenti, sarebbero stati indicativi non solo del concreto impiego del collare, ma anche, e soprattutto, delle gravi sofferenze patite dall'animale quale conseguenza di quell'utilizzo) avrebbero dovuto condurre a conclusioni diverse.

2. - *La valorizzazione del requisito delle «gravi sofferenze».* Le condivisibili motivazioni svolte dai giudici di legittimità rilevano, ancora, sulla ricostruzione della contravvenzione di cui all'art. 727, comma 2 c.p. in termini di fattispecie di danno e non di mera condotta come affermato dal Tribunale senese. Invero, si sostiene nelle *considerazioni in diritto* che oggetto di incriminazione non è la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi «gravi sofferenze». L'insorgenza di patimenti psico-fisici rappresenta l'evento del reato «in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità»<sup>7</sup>.

La valorizzazione del requisito delle «gravi sofferenze» oltre che sul piano degli elementi del fatto tipico comporta delle precise ricadute sull'individuazione del bene giuridico tutelato.

Si ritiene che il concetto di sofferenza vada valutato tenendo presente le condizioni di detenzione ed implica – come si accennava in precedenza – l'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici senza che sia necessaria la produzione di una lesione<sup>8</sup>, nel qual caso (se commesso con crudeltà o senza necessità) il fatto doloso potrà integrare il delitto di cui all'art. 544 *ter* c.p.<sup>9</sup>.

Per configurabilità della contravvenzione non è sufficiente la «mera» sofferenza (intesa «come lesione dell'integrità fisica dell'animale»<sup>10</sup>) in quanto si richiede che la stessa sia anche «grave»<sup>11</sup> e fornita di adeguata prova<sup>12</sup>.

In giurisprudenza è stato sostenuto che il concetto di «gravità» della sofferenza (meno intensa dello «strazio» di cui all'art. 544 *ter* c.p.) risponde a un'esigenza di certezza e maggior determinatezza della fattispecie altrimenti esposta alle mutevoli sensibilità soggettive dei consociati e dello stesso giudice

<sup>6</sup> Cass. Sez. III Pen. n. 21932/2016 cit.

<sup>7</sup> In dottrina cfr. L. FORNARI, sub *Art. 727*, in A. CRESPI - F. STELLA - G. ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 2165.

<sup>8</sup> Cass. Sez. III Pen. 7 gennaio 2008, n. 175, Mollaian, rv. 238.602, in questa Riv., 2008, 709 ss., con nota di P. MAZZA, *Il ruolo delle «gravi sofferenze» nella contravvenzione di maltrattamento di animali*.

<sup>9</sup> G.L. GATTA, sub *Art. 727*, in E. DOLCINI - G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano 2011, 6975. Più in generale, secondo V. MUSACCHIO, *Luci e ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. pen.*, 2005, 1, 1 (consultabile su <https://www.latribuna.it/sites/default/files/focus/allegato/Vincenzo%20Musacchio.pdf>) non si comprende per quali ragioni il legislatore ha mantenuto l'art. 727 c.p. «riducendosi ad un'enclave depotenziata. Le fattispecie incluse nell'art. 727 potrebbero, in effetti, essere inserite nella norma precedente» (art. 544 *ter* c.p.).

<sup>10</sup> Cass. Sez. III Pen. 7 dicembre 2016, n. 52031, Bartozzi, rv. 268.778.

<sup>11</sup> Evidenzia le difficoltà di accertamento della locuzione «gravi sofferenze», A. NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, in *Dig. disc. pen.*, 2005, III, 31.

<sup>12</sup> La gravità della sofferenza è stata aggiunta dalla legge n. 189/2004 (sulla precedente disciplina cfr. T. PADOVANI, *Commento alla legge 22 novembre 1993, n. 473 - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, in *Leg. pen.*, 1994, 4, 603 ss.), si tratta di un requisito che non era previsto nella previgente formulazione dell'art. 727 c.p. che sanzionava la semplice detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la loro natura; sul punto in senso critico per l'uso della locuzione «gravi sofferenze» che «renderà la violazione sostanzialmente inapplicabile e assolutamente discrezionale», cfr. V. MUSACCHIO, *Luci e ombre*, cit., 3.

chiamata ad applicarla, soprattutto quando si tratta di sofferenze interiori, non essendo revocabile in dubbio che la sofferenza può ben consistere anche in soli patimenti<sup>13</sup>.

Va segnalato, però, che il concetto di «gravità» se può essere utile per escludere sofferenze più o meno lievi (oppure secondarie o leggere) e, dunque, per sanzionare solo le sofferenze notevoli (vale a dire eccessive, rilevanti, ragguardevoli) non offre alcun aiuto per individuare senza incertezze la nozione di gravità, che viene rimessa in sostanza alla discrezionalità del giudice (*rectius*, della perizia veterinaria). Certamente la grave sofferenza è meno intensa dello strazio, ma il problema resta nella sua interezza perché per delineare il concetto di gravità non viene fornito dal legislatore alcun parametro; ogni sforzo interpretativo rischia di finire per arricchire il contesto di espressioni tautologiche.

**3. - Le ricadute sull'individuazione del bene giuridico.** Si ritiene che la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. sia volta a tutelare la mitezza dei costumi sociali e, in particolare, il sentimento umano di compassione per la sofferenza animale; sotto altri aspetti viene in rilievo l'educazione civile e dunque l'insensibilità per il dolore degli animali che offende il sentimento comune di pietà verso gli animali stessi, esseri viventi, e capaci di soffrire<sup>14</sup>. Ne discende che l'animale non è, in quanto tale, soggetto passivo ma oggetto materiale del reato<sup>15</sup>.

La sentenza in commento, invece, richiamando le «gravi sofferenze»<sup>16</sup> e i patimenti psico-fisici dell'animale finisce per far rientrare nella portata della fattispecie non solo il richiamato sentimento di pietà verso gli animali ma l'animale stesso. Sotto questo profilo viene data continuità al principio precedentemente affermato in altre decisioni.

Infatti, configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 c.p., non soltanto quei comportamenti (ancorché occasionali<sup>17</sup>) che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore e afflizione, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali<sup>18</sup>. Non diversamente è stato sostenuto che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di

<sup>13</sup> Cass. Sez. III Pen. n. 175/2008, cit.

<sup>14</sup> Cass. Sez. III Pen. 8 settembre 2004, n. 36059, Martelli, rv. 229.481, richiamata da G.L. GATTA, sub *Art. 727*, cit., a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>15</sup> F. COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, in *Enc. dir.*, 1975, XXV, 266.

<sup>16</sup> Le gravi sofferenze, è stato recentemente specificato, non vanno necessariamente intese come quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti (cfr. Cass. Sez. III Pen. 16 novembre 2020, n. 32157, Lauro, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>); viene precisato, inoltre, che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione. Inoltre, è stato ritenuto integrato il reato in esame anche in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce, o le precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione.

<sup>17</sup> Il reato di cui all'art. 727 c.p. risulta integrato dalla condotta, anche occasionale e non riferibile al proprietario, cfr. Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2006, n. 6415 ord., Bollecchino, rv. 233.307, in questa Riv., 2007, 334, con nota di F. Di Dio, *Condizioni incompatibili con la natura degli animali: la questione della «grave sofferenza»*.

<sup>18</sup> Cass. Sez. VII Pen. 24 novembre 2015, n. 46560 ord., Francescangeli, rv. 265.267; nello stesso senso cfr. Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2015, n. 6829, Garnero, rv. 262.529; Cass. Sez. III Pen. 28 novembre 2007, n. 44287, Belloni Pasquinelli, rv. 238.280, in questa Riv., 2008, 635, con nota di P. MAZZA, *Uso di collare antiabbaiio ed incrudelimento senza necessità nei confronti dei cani*, cit.; Cass. Sez. III Pen. 16 settembre 2014, n. 37859, Rainoldi ed a., rv. 260.184. È stato altresì sostenuto (cfr. Cass. Sez. III Pen. 13 maggio 2011, n. 18892, Mariano, rv. 250.366, in [https://archive.izsler.it/izs\\_bs/allegati/2250/Col-lari\\_Cani\\_REV\\_Finale\\_13\\_06\\_2019.pdf](https://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/Col-lari_Cani_REV_Finale_13_06_2019.pdf)) che per «abbandono» si intende non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia.

reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo<sup>19</sup>. L'inflizione di «gravi sofferenze» nella lettura della decisione in oggetto contribuisce ad ampliare la tutela diretta dell'animale.

*Elio Lo Monte*

---

<sup>19</sup> Cass. Sez. III Pen. 19 dicembre 2012, n. 49298, Tomat, rv. 253.882. Sono ritenute sufficienti ad integrare l'ipotesi contravvenzionale, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce (Cass. Sez. VI Pen. 28 aprile 2016, n. 17677, Corte di Borghesi, rv. 267.313) o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d'aria (Cass. Sez. V Pen. 6 aprile 2018, n. 15471, P.G. in proc. Galati ed a., rv. 272.851); ugualmente Cass. Sez. III Pen. 4 aprile 2019, n. 14734, rv. 275.391, in <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2476-cass-14734-19.pdf>.